CAMERA DEI DEPUTATI N. 6415-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1999

(Relatore: **BATTAGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma

Presentato il 4 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vicende del Policlinico universitario Umberto I di Roma hanno più volte destato preoccupazione ed allarme nell'opinione pubblica. I fatti più recenti che hanno riguardato i reparti di oculistica e di pediatria, il diffuso stato di degrado delle strutture, gli elevati costi di esercizio hanno evidenziato le difficoltà di gestione di quella che resta comunque una delle più importanti strutture accademiche e sanitarie del Paese, che esprime fra più elevati livelli di competenza, professionalità e cultura sanitaria.

Fra le cause del degrado e delle difficoltà di gestione le più rilevanti si sono rivelate indubbiamente le eccessive dimensioni del complesso ospedaliero e la confusione di ruoli e di funzioni nella direzione di un'azienda priva di autonomia giuridica, che coinvolge e chiama in causa per le diverse competenze regione, Università « La Sapienza » di Roma, provveditorato delle opere pubbliche del Lazio, senza però un'attribuzione di responsabilità chiaramente definite.

Per ovviare a tale situazione la regione Lazio e l'Università La Sapienza hanno stipulato un protocollo d'intesa, in data 3 agosto 1999, che prevede lo sdoppiamento della facoltà di medicina a decorrere dal corrente anno accademico ed il trasferimento di 400 posti letto presso il nuovo ospedale S. Andrea, con la costituzione di due aziende distinte con autonoma personalità giuridica. Intesa conseguente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1999, che aveva individuato la struttura ospedaliera Sant'Andrea quale ospedale di rilievo nazionale e ad alta specializzazione.

Il decreto, che si propone di convertire in legge, prevede pertanto la costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma e dell'Azienda Sant'Andrea di Roma. Le aziende vengono costituite con la nomina dei rispettivi direttori generali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, contestualmente alla cessazione dell'attività dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I.

In attesa del decreto legislativo previsto dall'articolo 6 della legge 419 del 1998 che dovrà regolare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, ai quali comunque la gestione delle nuove aziende dovrà essere adeguata entro trenta giorni dalla sua emanazione, il Policlinico Umberto I verrà gestito secondo l'ordinamento previsto dal protocollo d'intesa tra regione Lazio ed Università La Sapienza, mentre per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea ci si atterrà alla legislazione vigente per le aziende ospedaliere che ospitano il triennio clinico delle facoltà di medicina.

L'articolo 2 del decreto prevede la nomina di un commissario da parte del Ministero del tesoro per l'accertamento di debiti e crediti dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I alla data della cessazione della stessa e la definizione di un piano per il pagamento delle eventuali passività con le risorse finanziarie che verranno individuate da un apposito provvedimento legislativo. Le nuove aziende subentreranno in tutti i rapporti in corso l'una all'Università La Sapienza, l'altra al Comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri – IFO.

I pareri espressi dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione.

Nell'ambito dei pareri espressi dalle Commissioni, tutte le condizioni formulate sono state recepite nel corso dell'esame. In particolare, su indicazione della Commissione bilancio, tesoro e programmazione, la Commissione ha provveduto a quantificare l'onere, per l'anno 1999, dell'attività del commissario chiamato ad accertare la

massa attiva e passiva relativa alla gestione pregressa del policlinico Umberto I e ad istituire una apposita gestione separata, provvedendo ad individuare, anche per gli anni successivi, la relativa copertura finanziaria; la Commissione, inoltre, ha accolto una proposta di modifica dell'articolo 2, comma 6, volta a chiarire che l'eventuale ripiano del disavanzo dell'Azienda Policlinico Umberto I dovrà essere ricondotto all'apposito provvedimento legislativo, da adottare nell'anno 2000, con cui si procederà alla copertura del disavanzo delle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle risorse individuate nella legge finanziaria. Per quanto concerne, infine, le osservazioni del Comitato per la legislazione, la Commissione ha provveduto ad indicare il termine entro il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dovrà procedere alla nomina del commissario.

Augusto BATTAGLIA, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 6415;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, commi 1, 7 e 8, nella parte in cui si dispone la successione delle aziende ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo 1 nei rapporti sostanziali e processuali attualmente facenti capo ad altri soggetti, valuti la Commissione l'opportunità di individuare espressamente i soggetti cui rimangono imputati i rapporti ed i contratti esclusi dalla successione; alla luce dell'attuale formulazione, sembra infatti potersi ritenere che quest'ultima non rivesta carattere generale, essendo riferita a categorie di rapporti e di contratti il cui oggetto viene specificamente individuato;

all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui si attribuisce al direttore generale un potere imperativo di risoluzione dei contratti in essere entro la scadenza del termine ivi previsto, valuti la Commissione l'opportunità di individuare appositi parametri cui connettere l'esercizio del potere medesimo, in particolare al fine di salvaguardare le esigenze dell'efficienza, dell'economicità e del buon andamento della gestione commissariale;

all'articolo 2, comma 3, sarebbe opportuno prevedere un termine per la nomina, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commissario incaricato di accertare lo stato della gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'azienda universitaria Umberto I, in analogia con quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 per la nomina dei direttori generali; poiché i compiti rimessi a quest'ultimo risultano infatti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi disposti con il decreto-legge in esame, la mancanza di un termine per il provvedere potrebbe vanificarne il perseguimento;

all'articolo 2, comma 6, primo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di espungere l'inciso che rinvia ad un eventuale, apposito provvedimento legislativo per l'individuazione dei mezzi finanziari da utilizzare per la predisposizione, a cura del commissario, del piano di estinzione delle passività; tale inciso appare infatti privo di contenuto normativo sostanziale, essendo sempre libero il legislatore di valutare in qualsiasi momento, sotto il profilo sia del merito sia dell'opportunità, il ricorrere dei presupposti per disciplinare l'uno o l'altro settore materiale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente pareri,

esaminato il disegno di legge C. 6415;

rilevato che la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, secondo cui, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (recante delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario nazionale), la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti anticipa la fissazione del termine entro il quale si dovrà procedere al predetto adeguamento, in luogo di rinviarne la determinazione ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 6 della citata legge n. 419 del 1998;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformularlo, nel senso di rinviare ai futuri decreti legislativi la determinazione del termine entro il quale la regione Lazio e l'Università La Sapienza dovranno provvedere al predetto adeguamento, considerato anche che i nuovi modelli gestionali e funzionali potrebbero essere tali da richiedere un termine più ampio per procedere all'adozione dei provvedimenti di adeguamento ad essi delle due aziende.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge di conversione n. 6415,

considerata la necessità di assicurare piena tutela ai diritti dei creditori, già maturati nei confronti della azienda universitaria Policlinico Umberto I, alla data di costituzione della nuova azienda,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 2, l'opportunità di assicurare la piena tutela dei creditori in cui favore sia stato emesso titolo esecutivo, senza pregiudizio delle loro posizioni soggettive maturate alla data di costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per lo svolgimento dell'attività del Commissario, e per il suo compenso, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6. »;

all'articolo 2, comma 6, le parole da: « con apposito » fino a: « predispone » siano sostituite dalle seguenti: « dalla Regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati con provvedimento legislativo da adottarsi nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate nella legge finanziaria del medesimo anno, predisporrà »;

all'articolo 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 9. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

1) al comma 6 dell'articolo 2, di inserire tra debiti da pagare per intero ai sensi del comma 3 dell'articolo 90-*bis* del decreto legislativo n. 77 del 1995, anche quelli eventualmente vantati da lavoratori autonomi marginali, per esempio piccoli imprenditori artigiani o comunque lavoratori parasubordinati;

2) sempre al comma 6 dell'articolo 2, di prevedere che vadano soddisfatti prioritariamente i crediti vantati da lavoratori subordinati o parasubordinati, anche rispetto ai crediti per i quali sia intervenuta transazione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.	1. Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » *sono inserite le seguenti:* « , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 »;

al comma 6, le parole: « con apposito provvedimento legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *1.* Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di concerto con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti ».

Decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 233 del 4 ottobre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di assicurare una migliore funzionalità delle relative strutture ospedaliere, nonché di dare piena attuazione al protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti.

ARTICOLO 2.

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data.

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 », nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 » del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione con apposito provvedimento legislativo, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: « entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2 », dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,** nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. **Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione **dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno,** predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: « entro sei mesi dalla data di

(segue: testo del decreto-legge)

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2 », dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

8-*bis*. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO **2-*bis*.**

1. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di concerto con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BINDI, *Ministro della sanità.*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

DDL13-6415A
Lire 1000